
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo ottenuto contro più debitori solidali: l'intimato che non si è opposto può intervenire nel giudizio di opposizione instaurato da un altro intimato?

Il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306 c.c., comma 2, non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi. Si deve quindi escludere la sussistenza dell'interesse richiesto dall'[art. 105 c.p.c.](#), ai fini dell'intervento, e ciò vale anche per l'intervento adesivo, per il quale l'[art. 105 c.p.c., comma 2](#), richiede la sussistenza di un interesse "proprio" dell'interveniente alla pronuncia favorevole alla parte adiuvata.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.11.2015, n. 22696

...omissis...

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 224 del 1988, artt. 6 e 8, applicabile *ratione temporis* (ora del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 118 e 120), e del principio *iura novit curia*.

Si assume dalle ricorrenti che la società xxxxxx potuto andare esente da responsabilità soltanto se avesse provato la sussistenza di una delle circostanze di cui al D.P.R. n. 224 del 1988, art. 6, ovvero l'addebitabilità dei vizi insorti a soggetti terzi. Diversamente, una volta che erano stati esclusi, in sede di accertamenti peritali, errori nella fase di gettata del calcestruzzo, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la normativa indicata, vigente al momento del fatto e oggi trasfusa nel cosiddetto Codice del consumo, anche in assenza di specifica indicazione delle parti, in ossequio al principio che impone di decidere secondo diritto.

2. Con il secondo motivo è dedotta violazione del principio *iura novit curia*, in riferimento alla mancata valutazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997.

Le ricorrenti evidenziano come, sulla base della anzidetta normativa e della applicazione giurisprudenziale della stessa, la variabilità della composizione del calcestruzzo, che è rimessa alla scelta del produttore, renda pressochè impossibile la determinazione degli ingredienti, nonchè della qualità e quantità dei materiali utilizzati. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello, a fronte del silenzio di C. sulla composizione del prodotto oggetto della vendita in contestazione, a confermare la sentenza di primo grado.

2.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchè censurano entrambe la mancata applicazione di normative di settore, sono infondate.

2.1.1. La questione di fondo prospettata dalle ricorrenti, pur in assenza del formale richiamo all'art. 2697 c.c., attiene all'applicazione delle regole in tema di riparto dell'onere della prova, che si assume erroneamente posto a carico di esse acquirenti a fronte di norme che avrebbero imposto alla società venditrice e produttrice del calcestruzzo di provare circostanze esimenti.

Va rilevato, innanzitutto, che le disposizioni di settore richiamate, di cui si lamenta la mancata applicazione officiosa, fanno capo rispettivamente alla disciplina dei rapporti tra consumatore e produttore, e a quella dei rifiuti, e concernono temi di indagine nuovi - oltre che almeno parzialmente di dubbia pertinenza.

Vero è, infatti, che l'eccezione di inadempimento, formulata con l'opposizione a decreto ingiuntivo per paralizzare la pretesa della società venditrice, era finalizzata a far valere la responsabilità contrattuale della predetta società per mancanza di qualità/inidoneità del prodotto, e così la domanda risarcitoria, mentre la normativa dettata a tutela del consumatore introduce una responsabilità di tipo extracontrattuale, che non può trovare applicazione in assenza di specifica domanda, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello.

2.1.2. Si deve evidenziare, in aggiunta, che la responsabilità da prodotto difettoso - secondo la configurazione prevista dal Codice del consumo, nel quale sono trasposte le disposizioni già contenute nel D.P.R. n. 224 del 1988 - ha natura presunta e non oggettiva, poichè prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto (*ex plurimis*, Cass., sez. 3^a, sentenza n. 13458 del 2013). Non è sufficiente, pertanto, l'esistenza del nesso tra utilizzo del prodotto e danno, occorrendo la prova del collegamento tra difetto del prodotto e danno, e la Corte distrettuale, nel caso in esame, ha escluso l'esistenza di difetti del prodotto ai quali imputare la contrazione e fessurazione dei solai, richiamando gli accertamenti svolti dal CTU (in particolare, relazione depositata il 21 luglio 2003).

3. Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione, assumendosi che la Corte d'appello non avrebbe valutato adeguatamente la CTU, dalla quale emergerebbe che le fessurazioni erano riconducibili esclusivamente alla contrazione di volume del

calcestruzzo. Tale rilievo, unitamente alla accertata mancanza di errori nella posa in opera del calcestruzzo, avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello a confermare la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l'inadempimento della venditrice.

3.1. La doglianza è infondata, per le ragioni esposte nell'esame del motivo precedente, oltre che carente sul piano dell'autosufficienza in quanto le ricorrenti non riportano la CTU, nè richiamano il contenuto delle prove testimoniali svolte a sostegno della eccezione di inadempimento.

4. Con il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 644 e 105 c.p.c..

Si assume che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, il contratto di fornitura non era stato firmato dalle xxxx da xxxn poteva ritenersi validamente eseguita. Si contesta, inoltre, che P.M. abbia dichiarato in sede di notifica postale di essere xxx

4.1. La doglianza è infondata.

4.1.1. Secondo quanto accertato dalla Corte d'appello, nel contratto di fornitura le sorelle P. si erano dichiarate entrambe domiciliate a xxxx che aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, si era dichiarata familiare convivente di S.. A fronte di tali emergenze, dalle quali risulta l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo a persone che avevano un collegamento con l'intimata, non risulta che le ricorrenti abbiano disconosciuto le firme apposte sul contratto, nè proposto querela di falso della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta, sicchè le questioni riguardanti la notifica del decreto ingiuntivo non sono ulteriormente sindacabili in questa sede.

4.1.2. Si deve inoltre ribadire che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, ciò che si verifica quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perchè a lui totalmente estranei (ex plurimis, Cass., sez. 3[^], sentenza n. 25737 del 2008), laddove la nullità o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo deve essere fatta valere con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..

5. Con il quinto motivo è dedotto vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha rilevato che la domanda di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, non emessa dal Tribunale, non era stata censurata in appello.

Si contesta che, stante la revoca del decreto ingiuntivo pronunciata dal xxxx non aveva interesse nè legittimazione ad impugnare la predetta statuizione.

5.1. La doglianza è inammissibile per carenza di interesse.

5.1.1. La Corte d'appello ha ritenuto correttamente che non sussistessero i presupposti per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Pxxxx la notifica dello stesso non poteva ritenersi inesistente.

Costituisce soltanto ratio aggiuntiva il rilievo che sul punto non era stata proposta domanda in grado di appello, con la conseguenza che l'accoglimento del motivo di ricorso non avrebbe alcun effetto sulla sentenza impugnata, che è sorretta dalla ratio principale.

6. Con il sesto motivo è dedotta violazione dell'art. 647 c.p.c., assumendosi che la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non consentirebbe di considerare Pxxxxx debitore inattivo, nei confronti del quale il decreto ingiuntivo non opposto acquista definitività.

6.1. La doglianza è infondata per le ragioni già evidenziate nell'esame dei precedenti motivi. Esclusa dal giudice distrettuale l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, la mancata proposizione dell'opposizione tardiva ha determinato l'incontrovertibilità del decreto nei confronti della condebitrice xx

7. Con il settimo motivo è dedotta violazione dell'art. 105 c.p.c., per contestare la ritenuta inammissibilità dell'intervento in causa spiegato da P.S.. Ai fini dell'intervento ad adiuvandum, infatti, non sarebbe richiesta la comunanza di causa, nella specie

peraltro evidente, essendo le sorelle Pxxx dell'immobile nel quale si sono verificati gli inconvenienti denunciati.

7.1. La doglianza è infondata.

7.1.1. In linea generale, il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306 c.c., comma 2, non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi (giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass., sez. 1[^], sentenza n. 11251 del 1990).

Muovendo da questa premessa, si deve escludere la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 105 c.p.c., ai fini dell'intervento, e ciò vale evidentemente anche per l'intervento adesivo - istituto al quale andrebbe ricondotto, secondo le ricorrenti, l'intervento xxxxx il quale l'art. 105 c.p.c., comma 2, richiede la sussistenza di un interesse "proprio" dell'interveniente alla pronuncia favorevole alla parte adiuvata.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alle spese, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2015.